



COMUNE DI MEL

PROVINCIA DI BELLUNO

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 DEL 29/05/2017

ad oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA.

L'anno duemiladiciassette, addì ventinove maggio, alle ore 20:30 nella Sede Municipale di Mel, è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento sopra specificato i signori:

			Presenti	Assenti
1.	CESA Stefano	Sindaco	X	
2.	COMEL Silvia	Vicesindaco		X
3.	DALLE SASSE Quinto	Consigliere		X
4.	DAL PIVA Beatrice	Consigliere	X	
5.	VARASCHIN Stefano	Consigliere	X	
6.	MIONE Luigi	Consigliere	X	
7.	BALZAN Marika	Consigliere	X	
8.	BEN Giampaolo	Consigliere	X	
9.	SBARDELLA Alessia	Consigliere	X	
10.	MENEL Alessia	Consigliere	X	
11.	CIET Giampaolo	Consigliere	X	
12.	CIMA Sara	Consigliere	X	
13.	DE PARIS Renato Marcello	Consigliere	X	

Presenti n. 11

Presiede Ing CESA Stefano - Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dr Fabrizio Floridia con funzioni consultive referenti e di assistenza.

E' presente l'assessore esterno Simone Deola.

L' Assessore esterno, ove presente, partecipa senza diritto di voto e non concorre alla formazione del quorum per la validità della seduta.

Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione in seduta pubblica dell'argomento sopraindicato.

L'assessore Deola espone al Consiglio comunale i contenuti della proposta di deliberazione in oggetto depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri comunali.

Terminata l'esposizione della proposta il Sindaco apre la discussione.

Intervengono:

il consigliere Ciet il quale chiede se è stata valutata la possibilità di posizionare le telecamere all'ingresso del paese;

il Sindaco spiega che si sta valutando a livello di Consorzio Bim Piave per il finanziamento e che il progetto è stato approvato, ma la tempistica non è ancora stata definita;

il consigliere Cima la quale ritiene che trascorso un anno dalla introduzione della nuova modalità di raccolta rifiuti emerge che è tempo di dare attuazione a questo regolamento. Auspica un controllo;

l'assessore Deola dà atto che:

- l'abbandono dei rifiuti è un problema diffuso,
- altro problema è quello della migrazione dei rifiuti: tramite il controllo delle targhe è possibile risolvere alla radice la questione.

Terminata la discussione, uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 117, comma VI, della Costituzione della Repubblica Italiana che conferisce agli Enti Locali potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. il quale stabilisce che "Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni";

Considerato che, secondo il disposto dell'art.13 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

Valutato opportuno approvare un regolamento comunale che garantisca che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante videosorveglianza nel territorio del Comune, effettuato dal Servizio di Polizia Locale, sia eseguito nell'ambito dell'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente, in particolare, per la tutela della sicurezza urbana e la tutela del patrimonio;

Esaminato l'allegato testo di regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza, composto di 24 articoli;

Visti altresì

- l'art.42, comma II, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. (TUEL) che attribuisce al Consiglio comunale la competenza ad approvare i regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3 del medesimo TUEL;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 30/6/2003, n.196 e s.m.i.;
- il vigente Statuto comunale;

Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., inserito nella presente deliberazione;

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. Di approvare il regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza, allegato sub.1 alla presente deliberazione, composto di 24 articoli.

2. Di dare atto che:

A) ai sensi dell'art. 3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.29 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104;

- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199;

B) ai sensi dell'art. 5, comma III della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento Amministrativo è Cavalet Fabio – Servizio Polizia Locale e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso Ufficio Polizia Locale ubicato in P.zza Papa Luciani a Mel (BL).

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato dal Consiglio Comunale di con deliberazione

INDICE

ART. 1 – FINALITÀ
ART. 2 – DEFINIZIONI
ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DI VIDEOSORVEGLIANZA
ART. 5 – RESPONSABILE
ART. 6 – PERSONALE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE
ART. 7 – NOMINA DEGLI INCARICATI ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
ART. 8 – ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE
ART. 9 – MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI.....
ART. 10 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI.....
ART. 11 – ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA
ART. 12 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA
ART. 13 – DIRITTI DELL'INTERESSATO.....
ART. 14 – SICUREZZA DEI DATI.....
ART. 15 – MODALITÀ DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI.....
ART. 16 – PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI
ART. 17 – COMUNICAZIONE DEI DATI.....
ART. 18 – NORMA DI RINVIO

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante videosorveglianza nel territorio del Comune di Mel, effettuato dal Servizio di Polizia Locale, sia eseguito nell'ambito dell'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente, in particolare, per la tutela della sicurezza urbana e la tutela del patrimonio. Constatato che non è possibile impiegare più efficacemente strumenti e sistemi di controllo alternativi la videosorveglianza può essere utilizzata anche per accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, nonché per monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia e orario di deposito dei rifiuti. Tale trattamento deve avvenire nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Il regolamento garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a. per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso il Servizio della Polizia Locale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
 - b. per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d. per "titolare", l'Ente Comune di Mel, nella persona del Sindaco cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e. per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
 - f. per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare dal responsabile;
 - g. per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
 - h. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante videosorveglianza, sul territorio del Comune di Mel a cura dal Servizio di Polizia Locale.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali di videosorveglianza

1. Il sistema di videosorveglianza, utilizzato per le finalità istituzionali previste dal presente regolamento:
 - raccoglie e registra immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
 - consente unicamente foto o riprese video;
 - I dati personali rilevati, sono trattati in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità di utilizzo delle strumentazioni, fatto salvo il loro trattamento per fini di polizia giudiziaria.
 - I dati personali rilevati sono raccolti e conservati su idonei supporti informatici per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per cui sono raccolti, in ogni caso, al massimo per 7 giorni, fatta salva la loro conservazione per motivi di Polizia Giudiziaria.
 - I dati personali sono trattati garantendo l'accesso ai soli soggetti autorizzati.
 - I dati sono protetti in modo da garantire al minimo il rischio di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta, come previsto dall'art. 131 del D.Lgs 30.06.2003, n.196.
2. Il trattamento dei dati personali può essere effettuato sia con impianto di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso il servizio di Polizia Locale, sia con apparecchiature "foto-trappola" installate a rotazione presso le isole ecologiche oltre che nelle aree pubbliche interessate da ripetuti abbandoni di rifiuti con problematiche riconducibili a quanto previsto dal presente regolamento. possibilità di registrazione notturna, azionata al passaggio di persone, animali o veicoli. Le registrazioni di immagini possono riguardare video o singole foto.
3. L'impianto di videosorveglianza può essere installato per le seguenti finalità, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune:
 - l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
 - la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
 - accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose nonché per monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia e orario di deposito dei rifiuti
 - l'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e le foto e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere e delle apparecchiature "foto – trappole", interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.
5. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.
6. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "protezione dei dati personali" con un'apposita regolamentazione.

Art. 5 – Responsabile

1. Il Responsabile della Polizia locale in servizio è individuato, previa nomina da effettuare con atto del Sindaco, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2 lettera e) del presente Regolamento.
2. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.
3. Gli incaricati del materiale trattamento, nominati dal Sindaco, di concerto con il Responsabile, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.
4. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, agli incaricati preposti al Servizio di Polizia locale o a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile.
5. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.
6. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della Polizia Locale, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 6 – Personale autorizzate ad accedere alla centrale operativa della Polizia Locale

1. L'accesso ai locali del Servizio di Polizia Locale è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale del Servizio di Polizia Locale autorizzato dal Responsabile e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile.
3. Possono essere autorizzati all'accesso ai locali della Polizia Locale solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile.
4. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni, rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 7 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli addetti alla Polizia Locale.

2. Gli incaricati andranno nominati tra gli addetti alla Polizia Locale in servizio presso il Comune di Mel che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione del sistema di videosorveglianza è riservata agli addetti di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Art. 8 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

Art.9 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui al presente Regolamento;
 - trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
2. L'attivazione dell'impianto di sorveglianza è deciso con deliberazione della Giunta Comunale che provvederà anche a definire nel dettaglio le modalità di ripresa, registrazione e conservazione oltre che le caratteristiche che assicurino il rispetto della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Art.10 – Obblighi degli operatori

1. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
2. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art.11 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile

provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.

2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Mel, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere e le apparecchiature foto - trappola, affigge una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.

Art.13 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
5. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art.14 – Sicurezza dei dati

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sede della Polizia Locale. Nei locali ove è custodita la banca dati, in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

Art.15 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'articolo 6;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune di Mel e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - la sottoscrizione del medesimo.
9. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

Art.16 – Procedura per l'accesso alle immagini

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.

2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza o "apparecchiatura foto trappola" si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
3. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. La Giunta Comunale quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

Art.17 – Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Mel a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art.18 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO
ai sensi dell'art.49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Si attesta che sulla proposta della presente deliberazione, conservata nell'archivio digitale, è stato richiesto al sottoscritto il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso con firma elettronica, con il seguente esito: FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio
Cavalet Fabio
(sottoscrizione apposta con firma digitale)

=====

Si dispone che la presente deliberazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
Letto, confermato e sottoscritto, in forma digitale, come segue.

IL PRESIDENTE
Ing. Stefano CESA
(sottoscrizione apposta con firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fabrizio FLORIDIA
(sottoscrizione apposta con firma digitale)

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.
